



## CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE  
PER PATROCINIO DEL C.B.R.A. NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL  
TAR PIEMONTE IN DATA 25/01/2010 DALLA SOCIETÀ DE VIZIA  
TRANSFER S.P.A.**

L'Anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Asti e nella sede del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano – Ufficio di Segreteria –

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

### TRA

Il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (di seguito: Consorzio), con sede in Asti, Via Brofferio, n. 83, in persona del dr. Vangi Giampiero, nato a San Ferdinando di Puglia il 17/05/1959, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Segretario Consortile, Responsabile del Servizio ed autorizzato in virtù di Decreto di Nomina del Presidente del Consorzio n. 2 del 13/07/2005;

### E

Gli avv. Carlo Merani e Andrea Cermele, dello Studio Legale MERANI & Associati (di seguito: Legale) con studio in Torino in Via Pietro Micca, n. 21

### PREMESSO CHE:

- in data 25/01/2010 è stato notificato al Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano un "ricorso" avanti il TAR Piemonte promosso dalla Società DE VIZIA Transfer S.p.A., per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: ^ - Della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 18/09 del 25.11.2009 della gara d'appalto avente ad oggetto: *Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani assimilati e dell'igiene del suolo, fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d'uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori per i Comuni appartenenti alle Unioni di Comuni: "Alto Astigiano", "Colline Alfieri", "Pianalto Astigiano", "Val Rilate", "Val Trivera" e "Unione Versa Astigiano"*. – Di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi, ed in particolare, della nota del 26.11.2009, prot. n. 2106, di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione, di tutti i verbali di gara e dei provvedimenti di ammissione della prima e seconda classificata A.S.P. Asti Servizi Pubblici S.p.A. e costituenda A.T.I. S.E.A. con STIRANO, nonché, del chiarimento n. 03 del 19 giugno 2009 ^; e con il medesimo ricorso veniva proposta istanza cautelare "Sotto il profilo del *fumus boni juris*, che si evince dalla lettura dei motivi di ricorso, e del danno grave e irreparabile. Per quanto concerne quest'ultimo, esso è in re ipsa, dal momento che l'esclusione dei concorrenti illegittimamente ammessi consentirebbe l'aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente. Per tutto quanto esposto, con riserva di proposizione di motivi aggiunti all'esito della conoscenza di tutti gli atti del procedimento, si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.";

- il Consorzio, pertanto, deve resistere nel ricorso di cui innanzi;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.B.R.A. n. 02 del 28/01/2010, esecutiva ex lege si è stabilito di autorizzare il Presidente del C.B.R.A. pro tempore a costituirsi nel giudizio avanti il TAR Piemonte, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

- con propria determinazione n. 02 del 01/02/2010, si è provveduto all'individuazione e nomina degli Avvocati cui affidare in modo congiunto e disgiunto l'incarico della difesa;

- con la medesima determinazione n. 02/2010 è stata approvata la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

### **CIO' PREMESSO**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa nei due giudizi di primo grado proposti da DE VIZIA Transfer S.p.A dinanzi il TAR Piemonte.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, l'importo complessivo di € 6.885,00 (12,5%, 2% C.P.A. ed IVA 20% compresi), come comunicato con nota preventivo in data 01/02/2010, sia in caso di soccombenza del Consorzio sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Consorzio a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Consorzio sempre e comunque secondo i minimi tariffari.

3) Per l'avvio della costituzione nei giudizi il Consorzio corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 2.000,00 (euro mille/00), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Consorzio circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Consorzio. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Consorzio resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici consortili per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Consorzio, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Consorzio.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) Il Legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere

penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Consorzio è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) A ciascuno dei legali non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Consorzio. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Consorzio ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Consorzio.

10) Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 giugno 2003, n°196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Consortile \_\_\_\_\_

I Professionisti Incaricati \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

IL SEGRETARIO CONSORTILE

I PROFESSIONISTI